

RICORSI CDS PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Le imprese di autotrasporto, per far valere le proprie ragioni nei casi ricorso alle infrazioni al codice della strada deve potersi avvalere della possibilità di effettuare tale ricorso presso la propria prefettura provinciale o presso il giudice di pace territoriale anziché doversi rivolgere alla prefettura o giudice di pace del luogo in cui è stata comminata la sanzione. Ciò rappresenterebbe un importante meccanismo di semplificazione senza compromettere la neutralità del giudizio.

Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui la violazione sia contestata a conducenti di veicoli commerciali di proprietà, detenuti in leasing o comunque in possesso per qualsiasi titolo da soggetti iscritti nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, l'opposizione di cui al comma 2 è proposta davanti al giudice di pace o prefetto del luogo in cui ha sede legale la società».

ACCESSO SPORTELLI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

Le difformità operative degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile devono essere eliminate. A questo proposito si evidenziano due questioni che devono trovare procedure standardizzate a livello nazionale:

1. Le istanze di iscrizione, variazione, cancellazione e rinnovi delle idoneità finanziarie delle imprese di autotrasporto devono essere presentate in modalità informatica, mediante pec, e non più in modalità cartacea presso gli sportelli della Motorizzazione Civile;
2. Alcuni uffici della Motorizzazione eccepiscono sul fatto che “una agenzia non può presentare pratiche in province diverse rispetto a quello dello stabilimento dell’impresa”. Questo atteggiamento appare oggi illogico e non funzionale all’articolazione ed alle dinamiche del mercato. Le credenziali di accesso dovrebbero essere sufficienti a garantire la professionalità riconosciuta agli studi di consulenza.

Per l’espletamento delle pratiche di immatricolazione e voltura di veicoli autorizzati al trasporto merci eseguite da un’agenzia di pratiche auto sita in una determinata provincia, l’attuale prassi amministrativa prevede che al fine di poter esercitare la pratica medesima per un’impresa avente sede in una provincia diversa, l’agenzia debba richiedere esplicito nulla osta alla Motorizzazione del luogo in cui ha sede l’impresa. Il Nulla osta sarà poi trasmesso dalla Motorizzazione Civile del luogo in cui ha sede l’impresa a quella competente territorialmente per l’agenzia pratiche auto. Tale procedura ha il fine di verificare che l’impresa risulti iscritta all’Albo dell’Autotrasporto c/terzi e che sia in regola con gli adempimenti e requisiti di legge. Tuttavia, giacché ad oggi esiste un portale unico per la verifica dei suddetti dati (il sito dell’Albo dell’Autotrasporto), si propone che sia direttamente la Motorizzazione Civile del luogo in cui ha sede l’agenzia pratiche auto, ad effettuare tale controllo, attraverso il citato portale.

L’attuale procedura risulta eccessiva e financo inutile in quanto detti adempimenti sono immediatamente eseguibili dai funzionari locali, senza determinare inutili lungaggini burocratiche con ricadute temporali spesso importanti sulle imprese.

ANTIMAFIA: RIDUZIONE TERMINI TEMPORALI PER PRATICHE AMMINISTRATIVE

Premesso che l’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, e premesso

altresì che detta informativa non può essere sostituita da un'autocertificazione (a parte i casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011), non è più possibile, per le pratiche di tipo amministrativo, che il termine per il rilascio rimanga di 30 giorni dal ricevimento della richiesta (periodo di attesa minimo per la costituzione del silenzio/assenso).

Occorre ridurre tale tempo, e per alcuni tipi di pratiche come ad esempio l'iscrizione di una impresa all'albo degli autotrasportatori o similari, ad un massimo di 10 giorni sollecitando, in questo senso, la Banca Dati Nazionale Unica.

LOCAZIONE VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Occorre slegare la posizione del proprietario e/o locatore del veicolo da quella del conduttore e/o utilizzatore del medesimo che ponga in essere infrazioni anche gravi (quali ad esempio quelle che comportano la confisca del mezzo e che finisce con l'incidere essenzialmente sul solo proprietario/locatore).

Anche la prassi amministrativa (V. Ministero dell'interno, direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi circolare 19.4.2000, n. 44 e nota prot. n. M/6326/57 Roma, 20.6.2000) è concorde nel ritenere che, per il principio della personalità nell'applicazione delle sanzioni accessorie, le sanzioni del fermo amministrativo del veicolo o della confisca possono essere applicate al proprietario del veicolo che non ha materialmente commesso la violazione solo se il medesimo proprietario risulta direttamente responsabile della violazione stessa, rispondendone per fatto proprio, sia pure sotto forma, ad es., di "culpa in vigilando" (sul punto v. anche Cass. civ., sez. III, 25.1.2000, n. 7268).

In questo contesto, occorre richiamare anche la recente posizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato".

Occorre considerare, infine, gli effetti giuridici del contratto stipulato tra le parti. Il contratto di locazione senza conducente, al pari della locazione finanziaria, è idoneo a trasferire sul locatario un vero e proprio diritto reale di godimento sul bene (a differenza ad es. del comodato), spogliando il proprietario, per il tempo stabilito con l'intesa, dell'effettiva disponibilità del bene.

Cosa diversa sarebbe se si trattasse di contratto di noleggio con conducente, ipotesi nella quale si manterrebbe una sorta di "disponibilità relativa" in capo al locatore, essendo rimesso a quest'ultimo, per il tramite del suo conducente, l'onere di eseguire correttamente il trasporto e, dunque, verificare diligentemente il rispetto delle norme di riferimento.

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

In considerazione della grande importanza e rilievo che le vigenti normative attribuiscono all'espletamento dei percorsi di formazione obbligatoria, ma tenuto conto delle ricadute organizzative che essa può generare nell'ambito dell'efficienza e generale gestione economica ed aziendale, si propone un'accurata revisione didattica di alcuni importanti corsi di formazione, nonché della loro durata al fine di snellire le procedure di adempimento dei medesimi corsi di formazione e non onerare eccessivamente le aziende.

Il rinvio ad uno specifico provvedimento legislativo dovrebbe riguardare principalmente:

- L'acquisizione ed il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
- I corsi inerenti il trasporto delle merci pericolose (ADR);

TRASPORTI ECCEZIONALI

Procedere alla semplificazione del regime delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.

Occorre identificare un referente unico per il rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale, regionale o interregionale, per tutti i tipi di autorizzazioni.

Il numero degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, andrebbe ridotto a favore di uno sportello unico regionale (già previsto dall'art.14, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). I tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni sono piuttosto lunghi e generano ritardi di programmazione e di esecuzione dei servizi.

CODICE DELLA STRADA: ELIMINAZIONE PAGAMENTI SANZIONI SU STRADA

Abrogare la disposizione che prevede il pagamento nelle mani dell'accertatore da parte di conducente alle dipendenze di una impresa italiana per infrazioni commesse e accertate sul territorio nazionale. Si propone pertanto:

1. La modifica della Legge n. 98 del 9.8.2013 di conversione del DL 69/2013 abrogando, per l'impresa italiana in territorio italiano l'obbligatorietà del pagamento immediato nelle mani dell'accertatore;
2. Il mantenimento delle disposizioni in materia di pagamento immediato delle sanzioni a tutti i vettori esteri che, in territorio italiano, sono soggetti a sanzione.

RECUPERO ACCISE: ISTANZA BIMESTRALE ANZICHE' TRIMESTRALE

In considerazione del fatto che le imprese di autotrasporto beneficiano del recupero delle accise con cadenza trimestrale, secondo una procedura adottata dall'Agenzia delle Dogane si deve aggiungere un ulteriore periodo di 60 giorni finalizzati alla verifica dell'istanza. Si ritiene quindi utile e necessario consentire alle stesse imprese le quali, come noto, soffrono la costante mancanza di liquidità di risorse economiche, di presentare l'istanza bimestralmente anziché trimestralmente. La tecnologia e l'informatizzazione delle pratiche non dovrebbero, in questo senso, costituire alcun tipo di ostacolo. La proposta normativa è la seguente:

"All'art. 61 della Legge n. 27 del 24 marzo 2012, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012 recante "Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture" al comma 1 lettera a), del richiamato art. 3 del D.P.R. 9 giugno 2000 n. 277 sostituire le seguenti parole "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" con le parole "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre solare".